



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai giudici:

Dott. Domenico Bonaretti
Dott. Serena Baccolini
Dott. Silvia Brat

Presidente
Consigliere
Consigliere

Nel procedimento promosso in grado d'appello tra:

██████████ con ██████████ e
██████████ elettivamente domiciliato presso i difensori

Appellante

e

██████████ con l'avv. Massimo Compagnino elettivamente
domiciliata presso il difensore

Appellata

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

- 1) Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9041/19 emessa in data 8.10.19, ha accertato la responsabilità dell'ex amministratore ██████████ nei confronti della società ██████████ condannandolo al pagamento della somma di € 181.705,11 (come corretta con ordinanza datata 27.11.19); ha, quindi, condannato il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attorea, quantificate in € 22.000,00 per compensi, € 1.831,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
- 2) il ██████████ ha interposto impugnazione avverso la sopra detta decisione, chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della stessa, che fosse respinta ogni domanda risarcitoria spiccata da ██████████ ██████████ nei propri confronti. In particolare, con il primo motivo, ha chiesto dichiararsi la simulazione della scrittura del 21.3.11 con la quale veniva dato atto che la somma di € 54.000,00 gli era stata concessa a titolo di prestito; il tutto con la conseguenza che la somma ivi indicata non doveva essere da lui restituita, essendo parte del compenso dovuto per

l'attività professionale svolta. Con il secondo motivo, ha censurato il ritenuto inadempimento nella gestione delle spese nell'interesse della società e, in dettaglio: per aver egli compilato le schede carburante per consuntivo mensile e non per singolo rifornimento; per aver egli addebitato alla società spese per beni di consumo dei familiari; per aver egli trattenuto parte della retribuzione quando era stato revocato con efficacia dal 4.3.16; per aver egli disposto il pagamento della somma di € 103.318,00 per l'acquisizione della società [REDACTED] in difetto delle necessarie autorizzazioni;

- 3) la difesa di [REDACTED] ha chiesto il rigetto della sospensiva, la declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e la reiezione del gravame;
- 4) entrambe le parti, con note scritte, il [REDACTED] in data 12.11.20 e [REDACTED] in data 16.11.20, hanno insistito nelle rispettive richieste e difese.

Rilevato che:

- 5) il Tribunale di Milano ha considerato la scrittura privata intercorsa tra la società e l'amministratore [REDACTED] un vero e proprio riconoscimento di avvenuto prestito della somma di € 54.000,00, ritenendo del tutto sfornita di prova la contrapposta allegazione del [REDACTED] circa la qualifica di detto importo in termini di compenso professionale. All'uopo, ha evidenziato come sia privo di rilievo probatorio favorevole all'amministratore il prospetto dallo stesso prodotto, in quanto proveniente dal proprio consulente del lavoro; ha ritenuto significativo anche il fatto che il [REDACTED] non abbia proposto alcuna domanda riconvenzionale al fine di ottenere il riconoscimento di compensi professionali dovuti; ha ribadito l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale in ragione del disposto dell'art. 1417 c.c.;
- 6) l'impugnante ha sottolineato come il fatto stesso che la società abbia disposto i pagamenti in via indiretta fino alla somma lorda di € 100.000,00 rappresenti la prova dell'esistenza di una controdi chiarazione illecita; ciò in quanto la società perseguiva in tal modo un illecito contabile, facendo figurare un compenso inferiore ed elargendo all'amministratore la differenza sino a giungere alla somma concordata di € 100.000,00. Riteneva, inoltre, che il prospetto prodotto fosse dotato di piena efficacia probatoria, in quanto proveniente da un terzo professionista quale il consulente del lavoro. Non reiterava la richiesta di ammissione dei capitoli di prova articolati nelle memorie istruttorie (e chiesti in sede di precisazione delle conclusioni solo in prime cure);
- 7) la società appellata, dopo aver ribadito l'inammissibilità delle prove testimoniali, sottolineava come mai prima dell'anno 2014 il [REDACTED] avesse percepito un compenso di € 100.000,00 e come, quindi, la somma di cui alla scrittura privata del marzo 2011 non potesse che essere qualificata in termini di prestito.

Ritenuto che:

- 8) la scrittura privata del 21.3.11 non è mai stata disconosciuta né in sede cautelare, né nel giudizio di merito da parte di [REDACTED] né quanto alla sottoscrizione, né in rapporto al contenuto ed il relativo credito è stato annotato nei bilanci della società [REDACTED] a partire dell'anno 2011. Tale contenuto non può essere travolto da mere allegazioni, oltre tutto sfornite del benché minimo supporto documentale, neppure offerto in sede di gravame. Ed, invero, con la spiegata impugnazione l'amministratore ha tentato di qualificare i versamenti ricevuti quale conguaglio a

suo favore per raggiungere il compenso professionale pattuito, ma di tale pattuizione non è traccia. Non solo, ma indirettamente un simile accordo è anche smentito, perché – come osservato dall'appellata alle pagg. 13 e 14 della comparsa – il prospetto dei compensi prodotto dallo stesso convenuto dimostrava come il compenso fosse stato di poco superiore ad € 100.000,00 solo a partire dall'anno 2014, mentre negli anni 2012 e 2013 era stato, rispettivamente, pari ad € 43.789,00 e ad € 68.336,00. A fronte di tali risultanze, pertanto, la dedotta controdi chiarazione (ossia pagamenti costituenti la differenza tra quanto percepito per il compenso e la somma di € 100.000,00) altro non è che la personale interpretazione offerta dall'impugnante. Nessuna valutazione, infine, la Corte deve esprimere in merito alle prove testimoniali, non reiterate in sede di appello.

Rilevato che:

- 9) il Tribunale di Milano ha ritenuto ingiustificate le spese per € 8.112,67 per beni personali nell'interesse della moglie e dei figli, assumendo come il plafond allo stesso assegnato dalla società per spese di carattere personale dovesse sempre essere ricollegabile all'interesse sociale. Ha ritenuto, inoltre, non corretta la gestione delle spese di carburante, in quanto alcuni consumi figuravano come effettuati in giorni in cui l'amministratore non era in Lombardia. Del resto, lo stesso convenuto aveva ammesso alcune discordanze tra le date relative ai timbri apposti sulle schede carburante ed aveva sostanzialmente ammesso una tale prassi illegittima, salvo assumere che i consumi erano comunque stati effettivi. Infine, con riferimento al compenso, il giudice di primo grado evidenziava come il ██████████ a febbraio 2016 avesse chiesto ed ottenuto l'anticipazione dello stipendio relativo al mese di marzo; come il convenuto fosse stato revocato dal suo incarico il 4 marzo 2016 e come, pertanto, la differenza tra quanto ottenuto e quanto effettivamente spettante per il lavoro svolto dovesse essere restituita alla società;
- 10) ██████████ obiettava come la moglie ed i figli avessero svolto attività nell'interesse della società ██████████ in occasione di fiere, gestione di stand e viaggi e come, pertanto, le spese in favore degli stessi fossero riconducibili all'interesse sociale. Quanto alle schede carburante, escludeva la natura illecita della redazione postuma. In rapporto al compenso, assumeva che aveva lavorato per quattro giorni e che per tale ragione aveva diritto alla relativa retribuzione;
- 11) la ██████████ richiamando le considerazioni espresse dal Tribunale di Milano quanto al compenso, ha esposto, alle pagg. 18 e 19 della comparsa costitutiva, uno specchio che dovrebbe dimostrare l'illegittimità della compilazione delle schede carburante.

Ritenuto che:

- 12) quanto alle spese per i congiunti, la Corte non può che condividere la motivazione espressa dal giudice di prime cure. E' doveroso sottolineare come eventuali impieghi di familiari per esigenze della società avrebbero dovuto essere adeguatamente autorizzati per ragioni non solo retributive, ma anche previdenziali. E, in ogni caso, non è di immediata percezione l'acquisto di beni strettamente personali con esigenze sociali, fatto, questo, che non è stato minimamente spiegato nel dettaglio da parte del ██████████. Quanto alla non trasparente gestione delle spese relative al carburante, la Corte non può che, anche in questo caso, condividere le considerazioni del giudice di prime cure, del resto neppure scalfite in secondo grado: ed, invero, il ██████████ si è limitato a invocare

una diversa valutazione in termini non di illegittimità per la compilazione delle schede a consuntivo; non ha, però, dimostrato che mediante tale prassi, certamente meno ordinata, non vi fossero state discordanze, anche significative, come emerge dallo specchio di cui alle pagg. 18 – 19 della comparsa dell'appellata (v. a titolo esemplificativo, gli importi segnati in giorni in cui il [REDACTED] era a Napoli, a Torino, a Mosca, a Dubai e non compensati con mancate indicazioni in altre giornate). Con riguardo all'anticipazione della retribuzione, le circostanze in fatto sono pacifiche: il [REDACTED] come richiesto, ricevette la retribuzione del mese di marzo 2016 in via anticipata e fu revocato dall'incarico con decorrenza dal 4.3.16. A fronte di tali dati, il [REDACTED] non ha contrapposto circostanze fattuali di segno opposto, essendosi limitato ad affermare che l'importo corrispondeva alla sua retribuzione. In secondo grado, ha precisato che nel momento in cui aveva richiesto la retribuzione anticipata, non poteva sapere che sarebbe stato revocato. Si tratta, con ogni evidenza, di precisazioni ulteriori che ben avrebbero potuto essere esposte in prime cure, ma che, in sostanza, non mutano il quadro fattuale con le relative conseguenze giuridiche; non potendosi negare il fatto che certamente il [REDACTED] era tenuto alla restituzione dell'importo per la maggior parte del mese di marzo in cui non poteva e non doveva svolgere l'attività di amministratore.

Rilevato che:

- 13) quanto ai pagamenti effettuati in favore di [REDACTED] e dei consulenti della stessa per complessivi € 94.258,02 tra il 2012 ed il 2013, il giudice di primo grado ha sottolineato come il convenuto non avesse minimamente dimostrato i fatti a fondamento del preteso accordo, ovvero: a) la valorizzazione della società [REDACTED] in € 1.250.000,00; b) l'accordo funzionale a incorporare la società [REDACTED] nella società [REDACTED] senza utilizzare la procedura prevista dal codice civile, ma con il mezzo del graduale assorbimento di tutte le attività, dell'avviamento, dei clienti, dei beni immateriali e materiali della società da incorporare; c) assenza, nel bilancio di esercizio di [REDACTED] al dicembre 2012, di alcun credito verso [REDACTED]; d) assenza di altri accordi formalizzati, idonei a supportare quanto dallo stesso addotto. Da tali elementi il Tribunale di Milano ha concluso nel senso dell'assenza di un preciso titolo contrattuale in forza del quale la società [REDACTED] aveva sostenuto l'esborso di € 103.318,00;
- 14) la difesa del [REDACTED] ha contrastato la decisione di primo grado, assumendo che, sin dal primo versamento del 16.6.10, pari ad € 273.979,52, e, di poi, con il successivo pagamento del 6.7.10 per € 583.578,09, non era intervenuta alcuna delibera autorizzativa da parte della società [REDACTED] e tale situazione in fatto denotava l'esistenza di accordi continuativi esecutivi (cfr. pag. 14 dell'atto di appello). Il valore della società [REDACTED] era, infine, rappresentato dalla somma di tutti i versamenti.
- 15) La difesa della società appellata non contestava i versamenti in precedenza effettuati in favore di [REDACTED] ma evidenziava come successivamente altri pagamenti fossero stati disposti dal [REDACTED] in difetto di alcuna autorizzazione. Costui non aveva negato tali pagamenti, assumendo che gli stessi erano necessari per [REDACTED] per far fronte alle proprie obbligazioni. Si trattava, in estrema sintesi, di pagamenti disposti dal [REDACTED] come dimostrava anche lo scambio di mail tra lo stesso e la dipendente [REDACTED] in data 14.3.12, persona, questa, che aveva la disponibilità delle credenziali necessarie per l'home banking.

Ritenuto che:

- 16) l'odierno impugnante non ha contestato la realtà storica dei fatti, essendosi limitato a qualificare i fatti stessi secondo la prospettazione difensiva sostenuta sin dal primo grado, ossia che l'effettuazione di tali versamenti di danaro corrispondeva ad accordi di cui tuttavia non ha fornito la benché minima prova. Né ha spiegato per quali ragioni i versamenti disposti nel 2010 avrebbero potuto e dovuto essere collegati a quelli del 2011, come sarebbe stato indubbiamente necessario per fornire un titolo contrattuale all'ultimo pagamento. Del tutto inconsistente è, poi, la pretesa di desumere il valore della società [REDACTED] dal complessivo ammontare dei versamenti, sulla cui congruità non è stata spesa una sola parola.
- 17) Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l'appello non ha alcuna ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
- 18) La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza, con esclusione degli importi relativi alle fasi istruttoria e decisionale, non svoltesi.

p.q.m.

- 1) **dichiara** inammissibile l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 9041/19 emessa dal Tribunale di Milano in data 8.10.19, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
- 2) **condanna** [REDACTED] a rimborsare, in favore di [REDACTED] le spese processuali, che liquida in € 2.328,00 - oltre 15% per spese generali e accessori come per legge;
- 3) **dà atto** che, per effetto della presenta decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.

Così deciso dalla Corte d'Appello di Milano in data 18.11.20.

Il Cons. rel.

Dott. Silvia Brat

Il Presidente

Dott. Domenico Bonaretti